

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (2484)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100 (testo corretto)

BOCCHINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, VACCIANO, MUSSINI, FUCKSIA, PETRAGLIA,
MASTRANGELI

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«apparecchiature terminali, le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

*(Libero allacciamento delle apparecchiature terminali
alle interfacce della rete pubblica)*

1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre

2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonìa erogati in modalità *Voice Over Ip* (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

3. Fermo restando le disposizioni di cui ai comma 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto»;

e all'articolo 6, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «dell'articolo 3 della presente legge», *con le seguenti:* «degli articoli 3 e 3-bis della presente legge»;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «nonché ordina ai fornitori di servizi di accesso a internet la completa restituzione di quanto ingiustamente versato dall'utente finale nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis.».

Art. 3.

3.1

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, GIBIINO

Sopprimere l'articolo.

3.100

PANIZZA

Sopprimere l'articolo.

3.101

DI BIAGIO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

3.2

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, GIBIINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet» e sostituire le parole: «necessarie, comunque per brevi periodi,» con le seguenti: «espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli».

3.102

DI BIAGIO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.102

Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet» e sostituire le parole: «necessarie, comunque per brevi periodi,» con le seguenti: «espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli».

3.103

PANIZZA

Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet,».

3.104

PANIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «necessarie, comunque per brevi periodi,» con le seguenti: «espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli».

3.6

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, GIBIINO

Al comma 5, sostituire dalle parole: «stabilisce, entro sessanta giorni» fino alle parole: «servizi di comunicazione elettronica» con le seguenti: «verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi standard di qualità del servizio, e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono».

3.105

PANIZZA

Al comma 5 sostituire dalle parole: «stabilisce, entro sessanta giorni» fino alle parole: «servizi di comunicazione elettronica.» con le seguenti: «verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi standard di qualità del servizio, e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono».

3.106

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 5 sostituire dalle parole: «stabilisce, entro sessanta giorni», fino alle parole: «servizi di comunicazione elettronica», con le seguenti: «verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi standard di qualità del servizio, e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono».

3.7

CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e, in caso di violazioni accertate, commesse da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga le sanzioni di cui all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

ORDINE DEL GIORNO

G3.102 (già emm. 3.101, 3.102 e 3.106)

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2484 recante «Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti»;

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge reca norme relative ai limiti alla gestione del traffico;

il comma 1, in particolare, sancisce il principio di neutralità della rete vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di ostacolare, ovvero rallentare, rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete *internet*, l'accesso ad applicazioni e servizi *internet*, compatibilmente con gli orientamenti del BEREC (*Body of European Regulators for Electronic Communications*);

il comma 5 prevede poi che, al fine di prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete *internet* e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'AGCOM stabilisca, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, appositi *standard* minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati – e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica;

considerato che:

in generale, le previsioni previste vanno evidentemente a sovrapporsi alla disciplina dettata dal Regolamento in materia di gestione di rete, addivenendo ad una sovrapposizione alle norme europee e creando una situazione di evidente incertezza giuridica;

specificamente, il comma 1 è disallineato con quanto previsto nel Regolamento, che, pur fissando il divieto di rallentare il traffico, demanda le specifiche di quest'ultimo aspetto, a linee guida del BEREC. Peraltro, l'attuale testo del comma 1 non appare in linea con le indicazioni del BEREC che sono state adottate il 30 agosto 2016, dunque prima dell'inizio dell'esame da parte del Senato;

con riferimento al comma 5, l'attuale formulazione, riferendosi a *standard* «minimi», introduce una limitazione tecnica che va ad impattare sulle tecnologie che utilizzano risorse condivise come le tecnologie radio-mobili, per le quali non si possono ragionevolmente fissare *standard* mi-

nimi, poiché l'obbligo di assicurare tali *standard* anche nei momenti di picco di domanda comporterebbe un dimensionamento inefficiente delle risorse di rete a carico degli operatori. Il medesimo comma 5 inoltre obbliga l'AGCOM a emanare degli *standard* senza prevedere meccanismi che le consentano di valutare lo stato del mercato e conseguentemente, l'opportunità di adottare detti *standard*;

impegna il Governo:

a vigilare affinché la norma venga modificata, onde evitare di creare confusione interpretativa con la normativa europea;

ad adottare tutte le opportune iniziative volte a evitare il rischio di trovarsi con due linee guida sulla medesima fattispecie, non coerenti tra loro e con ranghi normativi diversi, che, oltre a compromettere il principio di armonizzazione della normativa europea, creerebbe una pericolosa incertezza normativa;

a valutare che venga garantito e salvaguardato il riconoscimento dei diritti degli utenti e lasciando alle Autorità competenti la vigilanza sull'effettività del diritto, senza porre limiti assoluti all'utilizzo degli strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza d'utente da parte degli attori del mercato.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.100

DI BIAGIO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

4.101

PANIZZA

Sopprimere l'articolo.

4.102

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI

Sopprimere l'articolo.

4.103

DE PETRIS, CERVELLINI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

4.2

CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA

Ritirato

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di tutela del pluralismo informativo è fatto divieto di distribuire e di commercializzare nel territorio nazionale *device* con applicazioni preinstallate a contenuto informativo».*

ORDINE DEL GIORNO

G4.100

ANITORI

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato 2484 «Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti»;

premessi che:

l'articolo 4 del disegno di legge detta una disciplina in materia di neutralità delle piattaforme tecnologiche; secondo quanto previsto dalla normativa, gli utenti hanno il diritto di reperire in linea, in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata, e di utilizzare, a condizioni eque e non discriminatorie, *software*, proprietario o a sorgente aperta, contenuti e servizi leciti di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare *software* e di rimuovere contenuti che non siano di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali software siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o per la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette o dei dati gestiti dal dispositivo. È comunque vietata ogni disinstallazione effettuata al solo fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative. I diritti previsti dalla disposizione non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni *software*, contenuti o servizi, salvo che gli stessi non rientrino nei casi previsti da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente;

considerato che:

la definizione di piattaforme tecnologiche è talmente ampia da estendere considerabilmente il bacino di fornitori di prodotti e servizi ICT che potrebbero dover apportare modifiche alla loro offerta al fine di operare sul mercato italiano. La legislazione italiana, all'interno del quadro normativo comunitario, già sta eseguendo numerosi sforzi per liberare le potenzialità del mercato unico digitale e fare in modo che gli utenti, i produttori ed i fornitori di servizi abbiano accesso ai 28 paesi membri con meno barriere possibili. Le disposizioni di questo disegno di legge rischierebbero di creare una limitazione al libero scambio di beni e servizi nel mercato comune Europeo, visto che questi stessi beni e servizi continuerebbero ad essere disponibili negli altri paesi mentre rischierebbero di essere non conformi in Italia;

l'introduzione delle norme in premessa introdurrebbe di fatto nell'ordinamento nazionale un grado di incertezza del contesto normativo, che deriverebbe da una divergenza tra il quadro normativo nazionale ed il diritto dell'Unione. Si aggiunga che il riferimento a «*software* previsti come obbligatori da norme imperative o essenziali per l'operatività o per la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette o dei dati gestiti dal dispositivo», ad oggi indicati come gli unici cui non si applichi il diritto dell'utente di disinstallarli, introduce ambiti di discrezionalità interpretativa, e quindi di incertezza, tali da mettere in discussione solo in Italia la legittimità di specifici modelli di *business*, con effetto distorsivo della concorrenza tra le principali piattaforme tecnologiche oggi sul mercato;

considerato, inoltre, che:

altre criticità emergono anche sotto il profilo della tutela della sicurezza dei dispositivi e dei dati personali. Oltre al diritto di disinstallazione, l'articolo 4 stabilisce egualmente un diritto per l'utente d'installare software, contenuti e servizi leciti. L'esercizio di entrambi i diritti potrebbe creare dei rischi connessi alla sicurezza ed all'operatività dei *devices* utilizzati, nonché una vulnerabilità dei sistemi operativi. Un numero di applicazioni presenti sui dispositivi sono ritenute necessarie ad assicurarne il funzionamento corretto, mentre allo stesso tempo l'apertura indiscriminata all'installazione di qualsiasi tipo di *software* da parte dell'utente potrebbe provocare l'inserimento di *malwares* e compromettere sia l'operatività del sistema che i dati utente;

a fronte della quantità e tipologia di dati personali contenuti oggi nei dispositivi mobili, garantire i massimi livelli di sicurezza si rende necessario al fine della tutela dell'utente. Un eventuale intervento normativo dovrebbe riconoscere questa esigenza, ad iniziare da una migliore delimitazione di entrambi i diritti, installazione e disinstallazione, che tenga conto delle necessità e delle scelte tecnologiche e che dovrebbe comunque seguire le procedure previste per l'emanazione di norme tecniche,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di evitare, nell'attuazione dei diritti previsti all'articolo 4, il contrasto fra la normativa italiana e quella comunitaria, escludendo soprattutto che le nuove disposizioni possano creare delle barriere ed una frammentazione eccessiva del mercato comune europeo;

valutare l'opportunità di vigilare affinché il diritto all'apertura indiscriminata all'installazione di qualsiasi tipo di *software* da parte dell'utente non comprometta la tutela dei dati personali degli stessi e affinché gli standard di sicurezza, adottati dalle piattaforme tecnologiche ad oggi, non siano aggirati attraverso le nuove prescrizioni, volte a garantire qualsiasi installazione di qualsiasi tipo di *software* non sottoposto a valutazioni qualitative preventive.

G4.101

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2484 recante «Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti»;

premessi che:

l'articolo 4 disciplina il diritto degli utenti in tema di scelta e selezione dei *software*, contenuti e servizi;

in particolare ai sensi del comma 1, gli utenti hanno il diritto di reperire *on-line* in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare *software* proprietari o *open source*, contenuti e servizi leciti. Agli utenti è inoltre riconosciuto il diritto di disinstallare *software* o di rimuovere contenuti non di interesse dai propri dispositivi;

il comma 2 precisa poi che tali diritti non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni *software*, contenuti o servizi, da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente;

considerato che:

la norma appare quindi in evidente sovrapposizione con il regolamento europeo;

tuttavia, il legislatore europeo, pur tutelando la libertà di scelta degli utenti, ha inteso anche rispettare la libertà di impresa, lasciando al mercato il compito di individuare una preferenza per sistemi aperti o chiusi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare delle soluzioni che garantiscano che venga salvaguardato il principio riconosciuto dal legislatore europeo di consentire una libera scelta agli utenti tra piattaforme «aperte» e terminali vincolati, al fine anche di consentire agli operatori la possibilità agli operatori di offrire strumenti a titolo gratuito o a prezzi particolarmente competitivi per fidelizzare i propri clienti.

EMENDAMENTI

Art. 5.

5.1

PELINO, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, GIBIINO

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» e sopprimere l'ultimo periodo.

5.100

DI BIAGIO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G5.100

Al comma 1 al primo periodo sopprimere le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» e sopprimere l'ultimo periodo.

5.101

PANIZZA

Al comma 1, al primo periodo sopprimere le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

5.102

PANIZZA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

ORDINE DEL GIORNO

G5.100 (già em. 5.100)

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2484 recante «Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti»;

premesso che:

l'articolo 5 detta regole in materia di trasparenza, imponendo ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica l'obbligo di pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sul proprio sito *internet*, nella sezione trasparenza dei prezzi, le offerte. Le medesime informazioni sono inviate all'AGCOM nelle comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a disciplinare;

considerato che:

la norma prevede termini troppo stringenti (30 giorni) per una equilibrata applicazione della stessa;

già oggi gli operatori sono tenuti a pubblicare sul proprio sito *web* l'elenco delle offerte vigenti, specificando se sono ancora sottoscrivibili o meno;

attualmente gli operatori già inviano contestualmente tale elenco anche all'Agcom, ma cristallizzare per legge tale obbligo appare un inutile appesantimento, che potrebbe trasformarsi in un onere per gli operatori, i quali potrebbero anche decidere di scaricarlo sui consumatori;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative per scongiurare un'applicazione non bilanciata della norma e a evitare l'introduzione di nuovi oneri per le aziende, peraltro non giustificati dall'attuale situazione di fatto.
